

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Misure di prevenzione

La decisione

Misure di prevenzione - Procedimento - Proposta di una nuova misura di prevenzione - Diversa qualificazione giuridica della domanda - Tutela del contraddittorio - Possibilità - Fattispecie (L. 27 dicembre 1956 n. 1423).

La Corte di cassazione ha affermato che nel procedimento di prevenzione deve essere garantito all'interessato il rispetto al principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata ex officio dall'autorità giudiziaria; quindi la parte ha diritto di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 14 marzo 2014 (ud. 26 febbraio 2014) - GIORDANO, *Presidente* - ROCCHI, *Relatore* - IZZO, *P.M.* (diff.) - Mancuso, *ricorrente*.

Il commento

Procedimento di prevenzione: la tutela del contraddittorio tra misura nuova e aggravata

1. Con la sentenza n. 650 del 26 febbraio 2014, la prima Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Catanzaro l'aggravamento della pena nei riguardi di Emanuele Mancuso, figlio venticinquenne di Pantaleone Mancuso, *alias* "L'ingegnere", presunto boss già condannato a sei anni nel processo "Dinasty". Al giovane, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva aggravato la pena di un anno, rispetto ai precedenti due inflitti, per una serie di violazioni delle misure di sorveglianza speciale, e, contro tale decisione, avevano presentato ricorso gli avvocati Giuseppe Di Renzo e Mario Bagnato, difensori dello stesso Mancuso.

Per un'approfondita analisi giurisprudenziale del caso, è opportuno partire da un accenno della disciplina normativa in materia. A riguardo, la L. 1423 del 27 dicembre 1956, che porta il titolo "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*", prevede, all'art. 1, che possa essere proposta la sorveglianza speciale per tre categorie di persone: per coloro che, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; per coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di atti-

vità delittuose; e per coloro che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, nonché la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La misura in questione ha lo scopo di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di vigilare sulla persona, al fine di verificare l'osservanza di tutte le prescrizioni che il Tribunale abbia ritenuto opportuno imporle per fronteggiarne la pericolosità, in modo tale da impedire, o rendere comunque arduo, il compimento di iniziative criminose. L'art. 11 della legge in parola sancisce poi che la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato, e cessa, di diritto, allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Infatti, qualora invece, sempre nel corso del termine stabilito, il sorvegliato commetta un reato per cui riporti successivamente condanna, e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, co. 4, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

2. Ciò premesso, per quanto concerne, nello specifico, la fattispecie del caso in commento, il co. 2 dell'art. 11 legge n. 1423 del 1956 dispone che *«se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena»*. Ne consegue che la prevista reiterazione della sorveglianza speciale con nuovo inizio della sua esecuzione incide, ovviamente, sulla durata della medesima misura di prevenzione. La Corte costituzionale ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui, nel corso del termine stabilito per la sua durata, il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente¹. Quindi, la condanna definitiva, subita dal sorvegliato speciale per il reato commesso nel corso dell'esecuzione di tale misura di prevenzione, determina il decorso di un nuovo termine per l'esecuzione, appunto, di detta misura, che decorre a partire dallo stesso termine finale di esecuzione della pena, sempre che il giudice

¹ V. Corte cost., n. 113 del 1975.

accerti in concreto che la commissione del reato costituisce indice sintomatico della persistente pericolosità del soggetto². Sotto il profilo procedurale, invece, la reiterazione *de qua* non può essere disposta se non in seguito a formale celebrazione di un procedimento garantito dall'osservanza delle regole del contraddittorio, nelle stesse forme previste per il procedimento di cui all'art. 4 legge n. 1423 del 1956³, per il quale è competente il medesimo giudice che ha applicato la misura da reiterare⁴.

In sintesi, dunque, ai fini della decorrenza di un nuovo termine di applicazione della sorveglianza speciale, e quindi della iper-estensione della misura ben oltre il suo naturale ambito applicativo sotto il profilo temporale, è necessario: un reato commesso dal sorvegliato speciale nel corso di tale misura di prevenzione⁵, atteso che la reiterazione non si applica se il reato è stato commesso anteriormente all'esecuzione della sorveglianza, anche qualora la relativa condanna dovesse intervenire nel corso della sorveglianza medesima⁶; il passaggio in giudicato della condanna per tale reato⁷; la necessità dell'applicazione – poiché non cessata nel frattempo – della sorveglianza speciale; il riesame della pericolosità sociale del prevenuto da parte del giudice. Quanto poi al momento in cui deve intervenire la sentenza irrevocabile di condanna, si è ritenuto che il nuovo decorso del termine vada ricollegato al fatto sostanziale della commissione di un reato, anche se da accertarsi con sentenza irrevocabile, sicché non può precludere il nuovo decorso del termine la circostanza che il periodo di sorveglianza scada fra la commissione del fatto e la formazione del giudicato di condanna⁸.

3. In particolare, nel caso in questione, il ricorso è stato ritenuto fondato in virtù della circostanza che non solo quando il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto l'aggravamento della misura, questa era già cessata, ma che, pur volendo interpretare il provvedimento nel senso di una nuova misura, non si era tenuto conto della necessità del rispetto del contraddittorio, che deve essere garantito anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata *ex officio* dall'autorità giudiziaria.

² In merito, DI RAIMONDO, *Lineamenti delle misure di prevenzione*, Padova, 1983, p. 101, sostiene che «non si tratta di un'interruzione, in senso proprio, dell'esecuzione della sorveglianza speciale, ma di un nuovo inizio della misura».

³ Cass., Sez. I, 31 gennaio 1992, Cannavale, in *Cass. pen.*, 1993, 930.

⁴ Per un approfondimento sul punto, cfr. MOLINARI, PAPADIA, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia*, Milano, 1994, pp. 14-19.

⁵ V. Cass., Sez. I, 8 luglio 1977, Filocamo, in *Cass. pen.*, 1979, 720.

⁶ In tema, cfr. sempre DI RAIMONDO, *Lineamenti delle misure di prevenzione*, cit., p. 101.

⁷ V. Corte cost., n. 3 del 1974.

⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 27 gennaio 1971, Parisi, in *Foro it.*, 1971, 700.

Tale principio è stato infatti oggetto di una precedente pronuncia della Corte di cassazione⁹, dalla sentenza in commento richiamata la quale ha precisato che, nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può certamente operare una diversa qualificazione giuridica della domanda, e ritenere che la richiesta di aggravamento di una misura, formulata ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, possa qualificarsi come richiesta di nuova misura, ex art. 3 e 4 della stessa legge, ma ciò deve avvenire assicurando, appunto, la garanzia del contraddittorio.

La suddetta pronuncia, in particolare, si rifà a due precedenti decisioni della Corte di cassazione¹⁰, secondo cui, invece, nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda, e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione, formulata sempre ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura, ex art. 3 e 4 della stessa legge, ma senza che tanto valga ad integrare una violazione del principio del contraddittorio, giacché, essendo la qualificazione della domanda potere generale del giudice procedente, le parti ben possono prospettarsi la possibilità di tale esercizio in qualsiasi momento in cui detto giudice venga chiamato a deliberare su una domanda. Non c'è, pertanto, violazione del contraddittorio se le parti sono state messe in grado di dispiegare qualsivoglia iniziativa e deduzione sulle questioni dedotte o deducibili, collegate alla richiesta avanzata ed alla sua possibile qualificazione, demandata al giudice a cui compete, anche per espressa disposizione del co. 1, art. 4 legge n. 1423 del 1956, la determinazione della durata

⁹ V. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2012, Pilato, in *Cass. pen.*, 2013, 10, 3693, in cui la riqualificazione della domanda era stata operata dalla Corte d'Appello, senza che la parte avesse avuto la possibilità di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione, avendo il tribunale espressamente accolto la richiesta del p.m., e, in aggravamento della misura già disposta, aumentato da due a cinque anni l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, Umetto, in *Mass. Uff.*, n. 253116, e Id., Sez. VI, 29 ottobre 2008, Cammarata, *ivi*, n. 242005, in cui, però, la diversa qualificazione era stata compiuta, in entrambi i casi, dal tribunale in primo grado, e la parte aveva, perciò, avuto la possibilità (di cui si era avvalsa) di rappresentare le sue ragioni, di legittimità e di merito, dinanzi alla corte d'appello. Nello specifico, la seconda afferma che «il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e non impedisce l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto».

della misura di prevenzione, tra minimo e massimo edittale, indipendentemente dalla durata richiesta dal titolo dell'azione di prevenzione o dal p.m. di udienza.

È doveroso, però, sottolineare che, anche nel procedimento di prevenzione, vale la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui, alla parte interessata, deve essere garantito il contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice *ex officio*, non essendo consentita una decisione “a sorpresa” quando da essa derivano effetti pregiudizievoli per la parte; e ciò in conformità al principio statuito dal co. 2, art. 111, Cost., che investe non solo la formazione della prova, ma anche ogni questione attinente alla valutazione giuridica dei fatti.

Tale principio è stato anche affermato da un'ulteriore pronuncia della Corte di cassazione¹¹, secondo cui, per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità, e che abbia reso iniqua la sentenza della Corte di cassazione, si può fare ricorso alla procura straordinaria di cui all'art. 625-*bis* c.p.p., indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata. Nel caso di specie, infatti, la Corte, facendo ricorso all'art. 625-*bis* c.p.p., ha revocato una sua precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostantiva alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, operata “*ex officio*” in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il contraddittorio sulla diversa imputazione¹².

¹¹ V. Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in *Cass. pen.*, 2009, 1457.

¹² In particolare, la Corte europea, con sentenza dell'11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, aveva ritenuto la violazione dell'art. 6 C.e.d.u. in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto effettuata *ex officio* in sede di legittimità senza aver dato all'imputato in alcuna fase della procedura la possibilità di esserne informato. La Corte stessa, nel constatare la violazione, aveva indicato nella riapertura del processo il mezzo più appropriato per rimediare al processo iniquo. In sede esecutiva, il condannato ha sostenuto l'ineseguibilità del giudicato, alla luce del *dictum* della Corte europea. Allora, la Corte di cassazione, adita in sede di ricorso, ha precisato che la decisione emessa a Strasburgo non ha posto in discussione il giudizio di merito (come nel caso dei processi in contumacia), ma soltanto il giudizio di cassazione per l'omessa possibilità dell'imputato di interloquire sulla diversa qualificazione del fatto (nella specie impedendogli di beneficiare della prescrizione). «*Ciò comporta*» - ha concluso la Corte - «*due conseguenze. Una prima, di rendere immanente nel nostro sistema, alla luce dell'art. 117 Cost., il principio del contraddittorio su ogni profilo dell'accusa, anche nel giudizio di legittimità. Una seconda, che la restitutio in integrum indicata dalla Corte europea deve limitarsi, nel caso concreto, al solo giudizio di legittimità, con la conseguente sua rescissione nella parte in cui non ha attuato la suddetta regola di sistema*». Quindi la Corte ha ritenuto che lo strumento che consenta, all'interno del sistema processuale, tale ultimo effetto sia il meccanismo *ex art. 625-bis* c.p.p., che mira a rimediare - con una parziale rimozione del giudicato -, oltre a veri e propri errori di diritto, anche a violazioni di difesa nell'ambito del giudizio di legittimità. Pertanto, così decidendo, la Corte ha revocato la precedente sentenza, disponendo di procedere a nuova trattazione del ricorso a suo tempo esperito.

Il meccanismo previsto per la reiterazione della sorveglianza speciale non è tuttavia riconducibile ad un principio generale valevole per tutte le misure di prevenzione, in quanto, pur dovendosi ritenere che la perpetuazione di un reato può costituire una manifestazione di pericolosità idonea a dar luogo ad una misura nuova, ciò non vale a giustificare l'automatismo generalizzato della nuova decorrenza del termine, atteso che, per il sistema, la pericolosità deve essere concretamente accertata per graduare la gravità e la durata della nuova misura da imporre, e tale esigenza è invece frustrata dal fatto che è sufficiente la commissione di un qualsiasi reato per reiterare la stessa misura, e per la stessa durata fissata in precedenza.

ROSA GAIA GRASSIA